

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XVI LEGISLATURA —————

Doc. XXIV

n. 45

## **RISOLUZIONE DELLA 9<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**

**(Agricoltura e produzione agroalimentare)**

*d’iniziativa del senatore BOLDRINI*

**approvata il 26 settembre 2012**

---

*ai sensi dell’articolo 50, comma 2, del Regolamento, a conclusione dell’esame dell’affare assegnato concernente le problematiche inerenti ai danni al comparto agricolo ed alle strutture ad uso irriguo cagionati dalla diffusione delle nutrie*

---

La Commissione, a conclusione dell'esame, ai sensi dell'articolo 50, comma 2, del Regolamento, dell'affare assegnato concernente le problematiche inerenti ai danni al comparto agricolo e alle strutture ad uso irriguo cagionati dalla diffusione delle nutrie,

premessi che:

la nutria, roditore originario del Sud America, introdotto in Europa ed in Italia per ragioni di ordine commerciale, è stato successivamente rilasciato libero in natura in conseguenza della perdita di importanza di tali ragioni, diffondendosi soprattutto negli ambienti umidi e dando luogo ad un notevole incremento in vaste aree della pianura padana, della costa adriatica fino all'Abruzzo e delle coste laziali;

in dette aree il sovraffollamento di esemplari ha causato ingenti danni economici alle coltivazioni agricole e ha procurato un generale deterioramento degli assetti idrogeologici e delle infrastrutture ivi presenti;

considerato che:

la dannosità di questa specie per l'agricoltura è da individuare nel fatto che tali animali, nutrendosi dei germogli di piante erbacee ed arboree, rasano i campi di cereali in fase di crescita, mettendo a serio rischio la produzione e di conseguenza la redditività delle imprese agricole locali, arrecando gravi e generalizzati danni alle diverse coltivazioni presenti sul territorio;

ulteriore effetto negativo, con evidenti riflessi verso le coltivazioni, consiste nei danni causati alle infrastrutture idriche, a causa delle tane e lunghe gallerie scavate in prossimità di canali d'acqua ed argini fluviali, con tutti i rischi che ne derivano ai fini del mantenimento degli assetti idrogeologici e della regimazione delle acque;

la diffusione delle nutrie comporta altresì problemi di ordine ambientale e sanitario, in relazione sia ai danni causati all'ambiente, con particolare riferimento alla fauna ed alla flora autoctone, sia al fatto che tali animali possono anche rappresentare un veicolo per la diffusione di diverse patologie, di cui la più temuta è la leptospirosi, con la trasmissione degli agenti patogeni sia ad altri animali che all'uomo;

l'Unione internazionale per la conservazione della natura (IUNC) ha inserito la nutria fra le cento specie alloctone più dannose del mondo, e che l'ISPRA, nelle «Linee guida per il controllo delle nutrie», ha ritenuto la specie non desiderabile sul territorio nazionale, in ragione delle problematiche agricole, ambientali e sanitarie sopra esposte;

rilevato che:

sul piano legislativo, la nutria non è specie cacciabile sul territorio nazionale poiché non è ricompresa negli elenchi di cui all'articolo 18 della

legge 11 febbraio 1992, n. 157; d'altro canto, la nutria non è neppure inserita tra le specie protette dalla legislazione nazionale, dalla normativa europea o dalle convenzioni internazionali;

la legge citata prevede, all'articolo 19, la possibilità di adottare azioni di controllo numerico a carico delle popolazioni selvatiche, qualora si rendano causa di danni, e, in tale contesto, alcune amministrazioni regionali e provinciali hanno adottato, anche da lungo tempo, azioni di controllo delle nutrie ai sensi del citato articolo 19 senza, tuttavia, sortire alcun esito risolutivo del problema;

impegna il Governo:

ad adottare efficaci iniziative finalizzate ad un piano di gestione complessivo a livello nazionale della problematica in questione, che abbia ad oggetto il contenimento, soprattutto nelle aree a vocazione agricola, effettivo e sistematico della diffusione del roditore;

ad assumere le iniziative necessarie in ordine alla richiesta di inserire le nutrie tra le specie di cui all'articolo 2, comma 2, della citata legge n. 157 del 1992, ovvero tra le specie alle quali non si applicano le norme di tutela, al pari delle talpe, dei ratti, dei topi propriamente detti e delle arvicole;

a fornire adeguati strumenti che consentano una più approfondita conoscenza sulla presenza e sullo stato di ricerche per la predisposizione di tecniche di ingegneria ambientale finalizzate alla manutenzione degli argini e alla salvaguardia degli alberi e dei raccolti, con riferimento anche alla reale efficacia dello strumento della recisione delle colture;

a valutare l'opportunità di procedere alla sterilizzazione della specie tramite apposite esche, non nocive ad altri animali, utilizzando la collaborazione degli operatori agricoli, anche mediante la creazione di un apposito fondo economico in grado di assicurare gli strumenti necessari per poter operare.

